

SCRITTURA PRIVATA N. 50/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI ACCREDITATI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA DIREZIONE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE", PER IL PERIODO 2025-2028. PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID. 190512635).

INIZIATIVA 764/2024.

C.U.I. S01907990012202400035.

C.I.G. B3569720C3.

Importo contrattuale massimo stimato: € 636.688,52

Operatore economico aggiudicatario: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS (sigl. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS), con sede legale in Torino (TO), Via Sondrio n. 13, 10144, C.F./P. I.V.A. 03747970014.

LE PARTI

a) Dott.ssa Monica Tarchi, Dirigente della Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, nata a *omissis (omissis)*, il *omissis*, C.F. *omissis*, la quale, nella qualità di Dirigente della Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, dichiara

di agire in nome e per conto della Città Metropolitana di Torino, (C.F. 01907990012), che, nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità “Città Metropolitana”, con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, conferitile con decreti del Sindaco Metropolitano n. 47 del 02/03/2023 e n. 15 del 25/01/2024;

b) Sig. Paolo Petrucci, nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*, C.F. *omissis*, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante del soggetto aggiudicatario COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, C.F./P. I.V.A. 03747970014, che nel prosieguo del presente atto, verrà anche denominato per brevità “Appaltatore”;

LE QUALI PREMETTO

- che, con Determinazione dirigenziale n. 6131 del 03/10/2024, è stato approvato il progetto tecnico, comprensivo di Capitolato d’oneri (e relativi allegati) contenente tutte le caratteristiche del “*servizio di supporto per l’attività di gestione dei sistemi accreditati del Servizio civile universale della Città Metropolitana di Torino e di supporto organizzativo e gestionale per la Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, per il periodo 2025-2028*” e le condizioni e i requisiti tecnici previsti per l’espletamento dello stesso;

- che, con la suddetta Determinazione, sono state individuate le modalità di gara ed è stato disposto l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per il servizio oggetto dell’appalto, con importo a base di gara di euro 655.737,72 oltre euro 144.262,28 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 800.000,00;

- che, con medesima Determinazione, si è preso atto che la Responsabile Unica del Progetto è la Dott.ssa Monica Tarchi, in qualità di Dirigente della Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale;
- che, con la suddetta Determinazione, è stato autorizzato l'appalto mediante l'esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, valutata sulla base dei criteri individuati nel Capitolato d'Oneri, approvato con la medesima Determinazione, per un importo a base di gara di euro 655.737,72;
- che, con la sopracitata Determinazione, si è dato atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;
- che, con la stessa Determinazione, si è dato atto che la stipulazione dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro in oggetto è subordinata all'adozione di apposita determina di impegno della spesa da assumersi nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio;
- che, con la stessa Determinazione, si è dato atto che per il servizio in oggetto "le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono servizi comparabili

con quelli oggetto dell'appalto" e quindi, per il caso di specie, risultano applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della L. 488/99, come modificato dall'art. 1 c. 3 e c. 13 della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 riguardanti l'acquisto di beni e servizi;

- che, in data 09/10/2024, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (numero dell'edizione della GU S: 197/2024) è stato pubblicato il bando di gara (numero di pubblicazione dell'avviso: 609395-2024) relativo alla procedura aperta di cui sopra;

- che, in data 10/10/2024, l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Piattaforma di pubblicità avente valore legale (PVL) dell'ANAC che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023;

- che le operazioni di gara si sono svolte in data 12/11/2024 (I seduta) e in data 10/12/2024 (II Seduta), come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli atti;

- che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, l'Operatore economico miglior offerente si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero a presentare la dichiarazione motivata di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti ove intenda applicare un contratto collettivo differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tale caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che, con Determinazione dirigenziale n. 8560 del 24/12/2024, si è preso atto dell'esperimento della procedura per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'Operatore economico COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, con sede legale in Torino (TO), Via Sondrio n. 13, 10144, C.F./P. I.V.A. 03747970014, con il punteggio complessivo di 94,84/100, di cui 74,84/80 relativamente alla parte tecnica e 20,00/20 relativamente alla parte economica, il ribasso percentuale unico e uniforme offerto del 4,15000%, da applicare all'importo a corpo a base di gara e alla remunerazione per il servizio di supporto organizzativo e gestionale per la Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, individuata nella percentuale del 15% (da assoggettare a ribasso) delle spese rendicontate, e un costo della sicurezza aziendale individuato pari ad euro 6.404,00, è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- che, con la stessa Determinazione, sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che, a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e della Responsabile Unica del Progetto, non esistono nei confronti dell'Operatore economico COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, cause di astensione di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che, con la suddetta Determinazione dirigenziale, l'Accordo Quadro relativo al servizio di supporto per l'attività di gestione dei sistemi accreditati del Servizio Civile Universale della Città Metropolitana di Torino e di supporto organizzativo e gestionale per la Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale è stato aggiudicato all'Operatore economico COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, qualificato

ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, per il periodo 2025-2028, per un valore massimo, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 4,15000%, sull'importo posto a base di gara, di euro 636.688,52 oltre ad euro 140.071,48 per IVA 22% per complessivi euro 776.760,00, suddiviso in quattro annualità;

- che, in data 23/12/2024, con protocollo n. PR_TOUTG_Ingresso_0242116_20241223, è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta per l'acquisizione delle informazioni antimafia prevista dagli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice della legge antimafia), attualmente in istruttoria;
- che non essendo a tutt'oggi ancora pervenute dalla competente Prefettura le suddette informazioni la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che il certificato DURC, depositato agli atti e richiesto *on-line*, è risultato regolare e in corso di validità;
- che, per l'appalto in oggetto, sono state espletate, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio, come da check list agli atti;
- che, in data 06/02/2025, è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria dell'Operatore economico aggiudicatario (Documento n. A PA1683K2LP5D7605709A);

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

ART. 1 – Premesse –

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Oggetto dell'appalto –

La Città Metropolitana, come sopra rappresentata, affida a COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS (sigl. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS), con sede legale in Torino (TO), Via Sondrio n. 13, 10144, C.F./P. I.V.A. 03747970014, l'accordo quadro ad oggetto *“SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI ACCREDITATI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA DIREZIONE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE, PER IL PERIODO 2025-2028”*.

ART. 3 – Durata dell'Accordo Quadro –

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato d'Oneri, l'Accordo Quadro ha durata quadriennale, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e garantisce la possibilità di stipulare contratti attuativi nelle annualità 2025, 2026, 2027 e 2028.

L'attivazione dei contratti attuativi è subordinata alla sussistenza della necessaria copertura finanziaria ed alla misura delle prestazioni richieste in relazione alle esigenze della struttura metropolitana competente.

ART. 4 – Contratti attuativi –

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri, con la

sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'Operatore economico aggiudicatario si impegna a dare attuazione a tutti i contratti attuativi discendenti dallo stesso e che verranno formalizzati mediante lettera d'ordine sottoscritta digitalmente dall'Appaltatore e dal Dirigente responsabile. Ciascun contratto attuativo conterrà l'indicazione dell'importo, della durata, del progetto da realizzare, delle tempistiche di realizzazione, del C.I.G. derivato. La stipulazione dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro è subordinata all'adozione di apposita determina di impegno della spesa, da assumersi nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

ART. 5 – Corrispettivo dell'appalto, Revisione dei prezzi, Pagamenti e Anticipazione –

Per l'Accordo Quadro relativo al Servizio di supporto per l'attività gestione dei sistemi accreditati del Servizio Civile Universale della Città metropolitana di Torino e di supporto organizzativo e gestionale per la Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, l'importo massimo stimato da corrispondere all'Appaltatore è di euro 636.688,52, oltre ad euro 140.071,48 per IVA al 22%, per complessivi euro 776.760,00, suddiviso in quattro annualità (2025 – 2026 – 2027 – 2028).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato d'Oneri, la stipulazione dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione alla stipula dei successivi contratti attuativi, mentre obbliga l'Appaltatore, in tal senso, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ogni annualità, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro.

Per il presente appalto si applica la revisione dei prezzi, in aumento ed in

diminuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato d'Oneri, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori a 10% (in lettere *dieci per cento*) rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

I pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri, avverranno entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale, come consentito dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i. e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città Metropolitana Unicredit S.p.A. - Via XX Settembre n. 31 - 10121, Torino (TO).

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, per

l'applicabilità della quale il suddetto ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno, altresì, atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 6 – Penali –

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri, in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario circa la qualità dei servizi forniti, l'organizzazione del lavoro, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, si procede a contestazione della stessa in forma scritta e si applicheranno le penali di cui al sopracitato art. del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la prestazione dei servizi si applicano le penali dettagliatamente normate dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 7 – Obblighi dell'Appaltatore –

L'appalto è regolato dalle condizioni tutte del Capitolato d'Oneri, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6131 del 03/10/2024, allegato al presente atto alla lettera **A)**, a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato, inoltre, dalle condizioni tutte riportate nell'Offerta tecnica, allegata al presente atto alle lettere **B1)** Criterio A – Esperienza, **B2)** Criterio B – CV del personale incaricato, **B3)** Criterio C - Proposta tecnica, e nell'Offerta economica, allegata al presente atto alla lettera **C)**, presentate in sede di gara dall'Operatore economico e allegate al presente contratto, a

costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato d'Oneri riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) oneri a carico dell'Appaltatore;
- d) contabilizzazione delle prestazioni;
- e) liquidazione dei corrispettivi;
- f) modalità di soluzione delle controversie.

Con riferimento alle fasi di realizzazione ed erogazione del servizio si richiama quanto disposto dall'art. 1 del Capitolato d'Oneri.

Per quanto concerne le responsabilità ed obblighi contrattuali si richiama l'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato, infine, all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. n. 68 del 12/03/1999).

ART. 8 – Garanzie –

L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. 2026015924233, emessa in data 06/02/2025, da Assicuratrice Milanese S.p.A. (Agenzia di San Cesario Sul Panaro (MO)) per euro 8.913,64. (La cauzione è ridotta del 30% in quanto

trattasi di Operatore economico in possesso di certificazione ISO 9001:2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023).

Si dà atto che la stessa risulta conforme allo schema tipo 1.2. approvato con D.M. n. 193 del 16/09/2022.

ART. 9 – Domicilio dell'Appaltatore –

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede legale, in Torino (TO), Via Sondrio n. 13, 10144.

ART. 10 – Divieto di cessione del contratto –

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 – Risoluzione e Recesso –

Le parti danno atto che la Città Metropolitana risolverà il contratto qualora in corso di esecuzione intervenga, nei confronti dell'Appaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le parti danno, inoltre, atto, che la Città Metropolitana potrà risolvere il presente contratto qualora in corso di esecuzione contrattuale siano acquisiti riscontri negativi inerenti le informazioni prefettizie in materia di antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta ferma, in tema di risoluzione e recesso, l'integrale applicazione dei disposti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 17 del Capitolato d'Oneri.

ART. 12 – Spese contrattuali –

Le spese, le tasse, i diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e i suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Operatore economico aggiudicatario risulta esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 82, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017 “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”.

ART. 13 – Registrazione –

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad I.V.A. ed ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 la su estesa scrittura è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso.

ART. 14 – Controversie –

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quant'altro disposto in materia dal Capitolato d'Oneri. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 15 – Trattamento dati personali –

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 del 27/04/2016, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Come da documentazione sottoscritta da entrambe le parti, è stato nominato l'Operatore economico COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, Responsabile del Trattamento dei dati personali, nella persona di Roberto Zanna, Responsabile interno dell'organizzazione.

Gli allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono:

- A) Capitolato d'Oneri;
- B1) Criterio A – Esperienza;
- B2) Criterio B – CV del personale incaricato;
- B3) Criterio C – Proposta tecnica;
- C) Offerta economica;
- D) Determinazione dirigenziale n. 8560 del 24/12/2024.

Per l'Appaltatore:

Sig. Paolo Petrucci

(f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione:

Dott.ssa Monica Tarchi

(f.to digitalmente)